

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE  
da configurarsi nell'ambito della RICERCA e dello SVILUPPO

**Tra**

- l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino (di seguito Istituto), con sede in Via Santa Chiara 36, CF 82004670418, rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. Jonathan Pierini

**e**

- la Galleria Nazionale delle Marche (di seguito Galleria), con sede legale in Urbino, Via Rinascimento 13, rappresentata dal Direttore *ad interim* Dott. Marco Pierini, nato a Siena il 4 agosto 1966, in qualità di legale rappresentante,

**si conviene e stipula quanto segue**

**Articolo 1 – Finalità della convenzione**

Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e sviluppo dell'Istituto e della Galleria possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente. Il duplice obiettivo consiste da un lato nella progettazione e nello sviluppo di una comunicazione efficace e coerente per la Galleria che riguardi tutte le sue attività; dall'altro nella possibilità per gli studenti di approfondire lo studio della comunicazione per i beni culturali e artistici.

Le attività oggetto della collaborazione si integreranno con l'attività didattica dell'Istituto con modalità differenti e comunque concordate formalmente e di volta in volta tra i due enti.

**Articolo 2 – Oggetto della collaborazione**

La collaborazione riguarderà in prima istanza:

- la progettazione dell'immagine coordinata

Tenendo conto dell'identità attuale e della sua evoluzione nel tempo, approfonditi i principi identitari storici e contemporanei della Galleria, tenuto conto del pubblico di riferimento e degli utilizzi, si procederà al redesign dell'identità della Galleria e allo sviluppo di tutte le declinazioni su una molteplicità di supporti e strumenti. compreso il sito web.

- la progettazione delle comunicazioni interne ed esterne

Le comunicazioni esterne riguardano campagne di comunicazione su media diversi (affissioni, banner online, pagine pubblicitarie, ecc.) per mostre, eventi e altre iniziative promosse dalla Galleria.

Le comunicazioni interne comprendono materiale informativo a stampa per lo staff o il pubblico.

- la progettazione della segnaletica interna ed esterna

Con segnaletica si fa riferimento a pannelli segnaletici per l'orientamento e pannelli informativi permanenti per lo staff e il pubblico.

- la progettazione della grafica di allestimento e della comunicazione delle mostre

La progettazione della grafica di allestimento avverrà in collaborazione con le figure interne alla Galleria responsabili della progettazione e realizzazione delle strutture espositive.

Tale progettazione include un massimo di n.2 mostre per anno con le relative attività collaterali e le mostre della project room Spazio K.

Le attività così sinteticamente descritte, rappresentano ambiti generali di progetto che verranno ulteriormente dettagliati tra le parti nelle figure dei propri rappresentanti.

Per lo svolgimento delle attività indicate si attuerà una collaborazione di docenti, studenti e ricercatori qualificati individuati dagli organi competenti dell'Istituto.

Per quanto non indicato nella presente convenzione e negli accordi successivi, le attività di ricerca, consulenza e di formazione commissionate dalle istituzioni contraenti dovranno essere conformi alla disciplina contenuta nei rispettivi regolamenti.

La presente convenzione potrà essere adottata, in estensione, anche per la realizzazione di ulteriori progetti che saranno individuati e definiti dalle parti.

### **Articolo 3 – Impegno di reciprocità**

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Istituto e la Galleria si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, nonché quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'articolo 1.

### **Articolo 4 – Attuazione della convenzione**

L'Istituto e la Galleria daranno attuazione alla presente convenzione mediante le specifiche Commissioni e figure che le aree interessate, di entrambe le Istituzioni, esprimeranno nell'ambito dei propri organi collegiali istituzionali.

### **Articolo 5 – Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche**

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente convenzione, saranno regolate da accordi specifici di attuazione, da porre in essere nell'ambito delle tipologie disciplinate dai rispettivi regolamenti.

### **Articolo 6 – Erogazione del contributo volontario**

Le parti convengono che, per la realizzazione delle attività previste dall'articolo 2, la Galleria erogherà all'Istituto un corrispettivo economico quantificato in € 50.000,00 a titolo di contributo volontario finalizzato alla realizzazione dei progetti condivisi.

Il contributo verrà erogato (tramite con bonifico bancario presso l'Unione di Banche Italiane S.p.a. - IBAN: IT70T0311168701000000018031) in rate da concordare secondo l'avanzamento dei lavori, previo rilascio da parte dell'ISIA della relativa certificazione di ricevimento del contributo.

### **Articolo 7 – Copertura assicurativa**

Ciascun Ente garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti che potrebbero frequentare i locali e i laboratori dell'Ente ospitante per lo svolgimento di lezioni, tirocini, esercitazioni, workshop, incontri, seminari e quant'altro.

### **Articolo 8 – Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

Al fine di far fronte a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del personale dell'Istituto e di quello della Galleria, in ragione dell'attività specificatamente definita e programmata presso i locali e le sedi della Galleria e dell'Istituto, le parti concordano che il datore di lavoro della sede ospitante assicura il personale dell'altro Istituto che si reca presso la propria sede, esclusivamente per le attività svolte in locali di sua competenza.

Il personale dell'Istituto nonché il personale della Galleria sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

#### **Articolo 9 – Durata della convenzione e procedura di rinnovo**

La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e si intenderà tacitamente rinnovata salvo recesso formale di una delle due parti.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

#### **Articolo 10 – Trattamento dei dati personali**

I dati derivanti dall'organizzazione accademica delle attività previste dalla presente convenzione saranno trattati unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa.

#### **Articolo 11 – Controversie**

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere nell'esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Urbino.


#### **Articolo 12 – Registrazione e spese**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Urbino 15 aprile 2020

Per l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche

Direttore  
Prof. Jonathan Pierini



Per la Galleria Nazionale delle Marche

Direttore Generale  
Dott. Marco Pierini